

"Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2024 in materia di Previdenza"

I NUOVI IMPORTI DELLE PENSIONI DAL 01.01.2024

Dal 01.01.2024, le pensioni aumenteranno del 5,4 % per effetto dell'aumento previsionale dei prezzi al consumo, ovvero sulla base del tasso di inflazione programmato.

I pensionati hanno già beneficiato, a dicembre 2023, del conguaglio tra l'aumento attribuito in via provvisoria sulla base del 7,3% (per l'anno 2023) e il dato accertato in via definitiva dall'ISTAT pari all'8,1%, per cui sulla rata di pensione di gennaio 2024 non vi sarà alcun arretrato a conguaglio per la perequazione automatica delle pensioni.

La percentuale del 5,4 % non verrà applicata su tutte le pensioni ma varierà a seconda dell'importo lordo della stessa.

Gli aumenti sono applicati per fascia:

- · le pensioni di importo tra 4 e 5 volte (fino a 2.839,70 € mensili) l'importo del trattamento minimo saranno rivalutate dell'85% del 5,4%, vale a dire del 0,459 %
- · le pensioni di importo tra 5 e 6 volte (fino a 3.407,64 € mensili) il trattamento minimo saranno rivalutate del 53% del 5,4%, vale a dire del 2,86%
- · le pensioni di importo tra 6 e 8 volte (fino a 4.543,52 € mensili) il trattamento minimo saranno rivalutate del 47% del 5,4%, vale a dire del 2,54%
- · le pensioni di importo tra 8 e 10 volte ((fino a 5.679,40 € mensili) il trattamento minimo saranno rivalutate del 37% del 5,4%, vale a dire del 2 %;
- · le pensioni che superano di 10 volte (oltre 5.679,41 €) l'importo del trattamento minimo dell'Inps saranno rivalutate del 22% del 5,4%, vale a dire del 1,19%.

<u>Per quanto riguarda l'integrazione al trattamento minimo e l'importo dell'Assegno e della Pensione</u>

<u>Sociale, si modificheranno come di seguito indicato:</u>

Tipologia di Prestazione	Anno 2023	Anno 2024
Pensione Sociale	€ 417,85	€ 440,41
Assegno Sociale	€ 507,02	€ 534,40
Trattamento Minimo	€ 567,94	€ 598,61

RISCATTI A FINI PENSIONISTICI DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE (2024-2025)

Viene introdotta, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, SOLO per chi ha cominciato a versare dal 01.01.1996,la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da presentare entro il 31.12.2025, nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, periodi, precedenti la data del 01.01.2024, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, comprese le Casse dei Liberi Professionisti e i periodi esteri.

I periodi oggetto del riscatto devono essere compresi tra l'anno del primo contributo e quello dell'ultimo contributo accreditato.

Sono esclusi coloro che rientrino nel sistema contributivo integrale per aver esercitato l'opzione (es. opzione al contributivo per riscatto di laurea agevolato, computo contributi in gestione separata, ecc.)

Non possono operare il riscatto i soggetti titolari di pensione diretta

Attenzione: un'eventuale successiva acquisizione di contribuzione antecedente il 01.01.1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto con la restituzione dei contributi versati (si pensi a una ricostituzione per accredito contributi figurativi servizio di leva o per contribuzione da maternità al di fuori del rapporto di lavoro) come potrebbe verificarsi in base a una domanda di accredito figurativo o di riscatto).

La domanda di riscatto può essere presentata dall'assicurato, dai superstiti, dai parenti e affini entro il secondo grado.

La misura dell'onere è determinata secondo i criteri generali validi per il riscatto di periodi da valutare secondo il sistema contributivo.

L'onere del riscatto è integralmente deducibile dall'imposta sui redditi.

Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto in esame può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore.

Il versamento dell'onere può essere effettuato fino a un massimo di 120 rate mensili ciascuna di importo NON inferiore a € 30. Non sono previsti interessi

ESTINZIONE PENDENZE CONTRIBUTIVE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Pubbliche Amministrazioni con pendenze in materia di versamenti dei contributi previdenziali riguardanti i periodi fino al 31.12.2004, potranno estinguere il contenzioso trasmettendo all'INPS le denunce retributive mensili dei periodi interessati.

L'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

INDENNITA' DI MALATTIA DEI MARITTIMI – MODIFICHE

Viene modificato l'importo dell'indennità giornaliera cui hanno diritto i lavori "marittimi" per gli eventi di malattia insorti dal 01.01.2024, solo allorquando la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di lavorare, prevedendo che essa sia pari al 60% della retribuzione calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia.

ISCRO – Indennità di continuità reddituale e operativa

Diventa strutturale l'indennità della durata massima di 6 mesi favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS.

Si tratta di una misura riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo diversa dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

I requisiti da far valere congiuntamente al momento della domanda sono:

- a. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto (requisito da mantenere anche durante la percezione della prestazione);
- b. non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (requisito da mantenere anche durante la percezione della prestazione);
- c. non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
- d. non aver prodotto, nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda, redditi di lavoro autonomo superiori al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni che precedono l'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- e. non aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 12.000 euro;
- f. essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- g. essere titolari di partita Iva attiva da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso .

La misura è pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni che precedono quello della domanda. L'importo non può comunque superare il limite di € 800,00 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili

L'ISCRO spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta l'accredito di contribuzione figurativa e concorre alla formazione del reddito ai sensi della normativa fiscale in vigore.

La domanda deve essere presentata telematicamente all'INPS entro il termine perentorio del 31.10 di ciascun anno di fruizione (va allegata l'autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse).

L'erogazione è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

MODIFICA SISTEMA DI CALCOLO E DECORRENZA PENSIONI ISCRITTI C.P.D.E.L.-C.P.S.-C.P.I.-C.P.U.G.

Cambiano termini di decorrenza iniziale del trattamento previdenziale per il pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva.

La modifica dei criteri di calcolo riguarda solo le tipologie di pensione anticipata i cui requisiti siano maturati dal 01.01.2024 e si applica esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni (anzianità contributiva precedente il 01.01.1996).

In sostanza il "taglio" della pensione si realizza tramite la sostituzione delle attuali aliquote di rendimento contenute nella legge n. 965/1965 e nella legge n. 16/1986, applicabili per le anzianità maturate sino al 31.12.1995, con coefficienti di minore entità.

Interessati dalle norme in oggetto sui criteri di calcolo e sui termini di decorrenza sono gli iscritti alle seguenti Casse (gestite dall'INPS): Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL)); Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS); Cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI, che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG).

Sono esclusi, comunque, i soggetti che:

- sono collocati in **quiescenza d'ufficio** dall'amministrazione pubblica (es. per raggiungimento dei limiti ordinamentali dei 65 anni);
- accedono alla pensione con requisiti diversi dalla pensione anticipata (es. lavori usuranti e/o notturni; ape sociale);
- hanno maturato un diritto a pensione entro il 31.12.2023 (es. Quota 103; pensionedi vecchiaia, pensione anticipata);
- sono già in pensione al **31.12.2023**.

Per gli infermieri iscritti alla C.P.S. o alla CPDEL che decidano di posticipare il pensionamento rispetto è stato previsto un criterio specifico di riduzione degli effetti negativi dei nuovi criteri di calcolo. La riduzione viene infatti temperata in misura pari a 1/36° per ogni mese di posticipo

dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima data di decorrenza utile. In sostanza detta riduzione può essere azzerata ritardando di tre anni l'accesso alla pensione anticipata.

La revisione dei criteri di calcolo ha conseguenze anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto diperiodi a fini pensionistici.

In concreto tutto il personale iscritto alle casse di previdenza citate all'inizio (CPDEL, CPI, CPS e CPUG), anche coloro che hanno più di 15 anni di contributi al 31.12.1195, subirà, un aumento della finestra mobile in caso di accesso alla pensione anticipata (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni di contributi, lavoratori precoci).

Dagli attuali 3 mesi, validi per chi ha maturato il requisito entro il 31 dicembre 2023, l'attesa sarà di:

- 3 mesi se i requisiti sono maturati dal 01.01.2024 al 31.12.2024;
- 4 mesi se i requisiti sono maturati dal 01.01.2025 al 31.12.2025;
- 5 mesi se i requisiti sono maturati dal 01.01.2026 al 31.12.2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati dal 01.01.2027 al 31.12.2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 01.01.2028 in poi

Nulla cambia in materia di finestra mobile per le altre prestazioni pensionistiche.

COMPARAZIONE ALIQUOTE DI RENDIMENTO

TABELLA allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965												
	MESI											
ANNI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24106	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,24405
1	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,25038
2	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25428	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,25716
3	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,26440
4	0,26502	0,26565	0,26628	0,26691	0,26755	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,27143	0,27209
5	0,27275	0,27341	0,27408	0,27475	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,28023
6	0,28093	0,28163	0,28234	0,28305	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,28882
7	0,28956	0,29030	0,29104	0,29179	0,29254	0,29329	0,29405	0,29481	0,29557	0,29634	0,29711	0,29788
8	0,29865	0,29943	0,30021	0,30099	0,30178	0,30257	0,30336	0,30416	0,30496	0,30576	0,30657	0,30738
9	0,30819	0,30901	0,30983	0,31065	0,31118	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,31734
10	0,31819	0,31904	0,31990	0,32076	0,32162	0,32249	0,32336	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32776
11	0,32865	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33404	0,33495	0,33586	0,33678	0,33770	0,33862
12	0,33955	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,34423	0,34518	0,34613	0,34708	0,34803	0,34899	0,34995
13	0,35091	0,35188	0,35285	0,35382	0,35480	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,36173
14	0,36273	0,36374	0,36475	0,36576	0,36677	0,36779	0,36881	0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37396
15	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688

TABELLA allegato 2 legge di bilancio 2024 fino a 15 anni, da 15 in poi allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.												
	MESI											
ANNI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,00000	0,00208	0,00417	0,00625	0,00833	0,01042	0,01250	0,01458	0,01666	0,01875	0,02083	0,02291
1	0,02500	0,02708	0,02917	0,03125	0,00833	0,03542	0,03750	0,03958	0,04166	0,04375	0,04583	0,04791
2	0,05000	0,05208	0,05417	0,05625	0,05833	0,06042	0,06250	0,06458	0,06666	0,06875	0,07083	0,07291
3	0,07500	0,07708	0,07917	0,08125	0,08333	0,08542	0,08750	0,08958	0,09166	0,09375	0,09583	0,09791
4	0,10000	0,10208	0,10417	0,10625	0,10833	0,11042	0,11250	0,11458	0,11666	0,11875	0,12083	0,12291
5	0,12500	0,12708	0,12917	0,13125	0,13333	0,13542	0,13750	0,13958	0,14166	0,14375	0,14583	0,14791
6	0,15000	0,15208	0,15417	0,15625	0,15833	0,16042	0,16250	0,16458	0,16666	0,16875	0,17083	0,17291
7	0,17500	0,17708	0,17917	0,18125	0,18333	0,18542	0,18750	0,18958	0,19166	0,19375	0,19583	0,19791
8	0,20000	0,20208	0,20417	0,20625	0,20833	0,21042	0,21250	0,21458	0,21666	0,21875	0,22083	0,22291
9	0,22500	0,22708	0,22917	0,23125	0,23333	0,23542	0,23750	0,23958	0,24166	0,24375	0,24583	0,24791
10	0,25000	0,25208	0,25417	0,25625	0,25833	0,26042	0,26250	0,26458	0,26666	0,26875	0,27083	0,27291
11	0,27500	0,27708	0,27917	0,28125	0,28333	0,28542	0,28750	0,28958	0,29166	0,29375	0,29583	0,29791
12	0,30000	0,30208	0,30417	0,30625	0,30833	0,31042	0,31250	0,31458	0,31666	0,31875	0,32083	0,32291
13	0,32500	0,32708	0,32917	0,33125	0,33333	0,33542	0,33750	0,33958	0,34166	0,34375	0,34583	0,34791
14	0,35000	0,35208	0,35417	0,35625	0,35833	0,36042	0,36250	0,36458	0,36666	0,36875	0,37083	0,37291
15	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688

AUMENTO CONTRIBUTI PER RETTA ASILI NIDO E SUPPORTO DOMICILIARE BAMBINI CON GRAVI PATOLOGIE CRONICHE

Viene aumentato il contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini di età inferiore ai 3 anni di età affetti da gravi patologie croniche.

L'incremento riguarda i nuclei familiari in relazione a uno o più figli, nato/i dopo il 01.01.2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro.

L'aumento è pari a € 600 annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro. In tali casi, quindi, la misura complessiva del contributivo per l'Asilo Nido potrà raggiungere € 3.600,00 annui.

CONGEDO PARENTALE -1 MESE AL 60%

Per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, viene riconosciuta un'indennità pari al 60% (in luogo dell'attuale 30% per cento) per un mese ulteriore al primo.

Solo per il 2024, la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%. La disposizione si applica SOLO ai lavoratori che terminano, dopo il 31.12.2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità

DECONTRIBUZIONE PER DONNE CON FIGLI

Per i periodi paga dal 01.01.2024 al 31.12.2026 viene riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato nel limite massimo di € 3.000,00.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Per l'anno 2024, in via sperimentale tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti di lavoro domestici), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI

Per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 viene riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023.

Tale esonero è pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di € 2.692 e al 7% se la retribuzione non eccede l'importo mensile di € 1.923.

LAVORO DOMESTICO - CONTRASTO ALL'EVASIONE

L'Agenzia delle Entrate e l'INPS sono autorizzate a scambiarsi e a analizzare i dati presenti nelle rispettive banche con lo scopo di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

Saranno operati attività di analisi del rischio e controllo sui dati retributivi e contributivi anche comunicati in sede di assunzione finalizzati alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.